Servizi per gli enti locali



Aggiornamento Affari Generali

Circolare 8 ottobre 2015

Segretari: spese di viaggio e diritti di rogito

Premessa

La Corte dei conti Emilia Romagna si è recentemente pronunciata sulle spese di viaggio rimborsabili ai segretari comunali che svolgono le loro funzioni in favore di più comuni in convenzione.

La Corte ha decretato che le spese che possono considerarsi legittimamente rimborsabili sono esclusivamente quelle riferibili al tragitto da uno ad un altro dei comuni associati.

Inoltre, la Corte emiliana ha stabilito che il metodo di calcolo del rimborso chilometrico è unicamente quello del quinto del prezzo della benzina (art. 8 della <u>legge 417/1978</u>).

Chi legge ricorderà che la Corte dei conti Lombardia aveva offerto una interpretazione più in linea con il principio costituzionale dell'" autonomia" degli enti locali, stabilendo che il rimborso delle spese spettanti al segretario titolare di uffici in convenzione per l'accesso alle diverse sedi potesse essere "disciplinato dalle norme contrattuali contenute nella convenzione".

Una seconda sentenza della Corte dei conti, Sezione Centrale d'Appello, ha invece stabilito che i diritti di rogito che possono essere liquidati al segretario sono esclusivamente quelli *riscossi* dall'ente.

Con ciò la Corte ha disconosciuto la tesi secondo la quale i diritti sarebbero dovuti al segretario anche per il rogito di contratti con spese a carico dell'ente locale per il quale presta servizio.

La decisione

La sentenza n. 103 depositata il 12 agosto 2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia Romagna risulta assai interessante, dato che la Corte, con tale decisione, fissa alcuni importanti principi.

In primo luogo, la Corte ha decretato che ai segretari titolari di sedi di segreteria in convenzione tra più comuni "il rimborso delle spese di viaggio che può considerarsi legittimamente rimborsabile riguarda solo gli spostamenti da uno ad un altro dei comuni riuniti in convenzione, per l'esercizio delle relative funzione da parte del segretario convenzionato".

La Corte ha escluso che possano riconoscersi ai segretari i rimborsi delle spese di trasferimento dalla loro abitazione ai comuni del cui ufficio sono titolari.

Facendo proprie le tesi della Procura, i Giudici emiliani hanno stabilito che il rimborso delle spese di viaggio per il tragitto abitazione-luogo di lavoro non è giuridicamente consentito e costituisce, quindi, indebito arricchimento.

Nessuna norma del nostro ordinamento, per nessuna categoria di dipendente pubblico, consente il rimborso delle spese per il tragitto abitazione-luogo di lavoro.

La decisione della Corte emiliana è suffragata dai pareri seguenti:

- → parere di cui alla <u>nota 54055 del 21 aprile 2011 della Ragioneria generale dello Stato</u> (si veda la <u>circolare Affari Generali 29 gennaio 2015</u>);
- → decreto 25402 del 17 maggio 2011 del Presidente dell'Unità di Missione;
- → parere dell'Agenzia dei segretari numero 29855 del 21 aprile 2006.

Alle medesime conclusioni erano pervenute le <u>Sezioni Riunite siciliane della Corte dei conti con la decisione n. 30/2012/SS.RR./PAR del 30 marzo 2012</u> che, facendo riferimento al principio di carattere generale di contenimento di spesa pubblica, avevano sancito "*che non è rimborsabile, in alcun modo, il tragitto abitazione luogo di lavoro e viceversa*".

➡ Il metodo di calcolo

A giudizio di chi scrive, il contenuto di maggior rilievo della decisione dei Giudici emiliani, che hanno fatto proprie tutte le tesi sostenute dell'"accusa" nel procedimento, consiste nel metodo di quantificazione dei rimborsi spese.

Nella <u>circolare Affari Generali 29 gennaio 2015</u> abbiamo segnalato il <u>parere depositato il 9 dicembre 2014, n. 348/2014/PAR, della Corte dei conti Lombardia</u> in quanto, con tale deliberazione, la Corte lombarda ha affermato, in conformità alla <u>pronuncia delle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/11</u>, che il rimborso delle spese spettanti al segretario titolare di uffici in convenzione per l'accesso alle diverse sedi è "disciplinato dalle norme contrattuali contenute nella convenzione medesima".

La Corte dei conti Lombardia, rispettosa del principio di autonomia (di fatto espunto dall'ordinamento!), poneva al centro la convenzione di segreteria e gli accordi in essa contenuti. Accordi che ben potrebbero prevedere parametri diversi, rispetto al criterio del quinto del prezzo della benzina, per calcolare il rimborso chilometrico (art. 8 legge 417/1978).

L'elemento di interesse dell'interpretazione fornita dai giudici lombardi risiedeva nel fatto che la deliberazione si discostava sostanzialmente dalla posizione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato (cfr. <u>nota n. 54055 del 21 aprile 2011</u>).

La Ragioneria ha fissato le "limitazioni relative al rimborso chilometrico ai segretari in convenzione", specificando che "deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI".

Quindi, per la Ragioneria è possibile attribuire al segretario un'indennità chilometrica pari al quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso.

La tesi sostenuta dalla Ragioneria è la medesima della Procura che la Corte dei conti Emilia Romagna ha fatto propria con la <u>decisione n. 103 del 2015</u>, pur non approfondendo detta questione nel dispositivo.

"Il Pubblico Ministero ha sostenuto l'illiceità del calcolo del rimborso effettuato, fino al mese d'ottobre 2011, utilizzando il criterio delle tariffe Aci, in luogo del criterio, più favorevole per l'amministrazione, di un quinto del prezzo di un litro di benzina, di cui all' articolo <u>8</u> della L. 26 luglio 1978, n. 417, che, in virtù del richiamo operato dal successivo articolo 20 al "trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province dei comuni", può ritenersi espressivo di un principio generale dell'ordinamento, asseritamente non derogabile dagli enti locali" (Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Emilia Romagna n. 103 del 12 agosto 2015).

La colpa grave

Un ulteriore elemento della decisione n. 103 che merita attenzione è dato dalla definizione del concetto di *colpa grave*, ben delineato dai Giudici contabili.

Secondo l' orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei conti, il concetto di colpa grave va inquadrato nella nozione di *colpa professionale* di cui all' articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il concetto di colpa grave deve essere inteso come osservanza non già della normale diligenza del buon padre di famiglia, bensì di quella "particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata".

Perché si abbia colpa grave non è richiesto, perciò, che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme. E' sufficiente che "l'agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attività".

In altri termini, perché sussista "colpa grave" è sufficiente che nella fattispecie l'agente abbia tenuto un comportamento contrario a regole deontologiche elementari.

Nel caso oggetto della decisione n. 103, la Corte ha contestato all'accusato che nei provvedimenti di rimborso delle spese di viaggio era espressamente richiamato il <u>parere dell'Agenzia dei segretari numero 29855 del 21 aprile 2006</u>.

Quindi, secondo la Corte, l'accusato non poteva non avere conoscenza del paragrafo di tale parere in cui l'Agenzia testualmente sanciva "l'esclusione del rimborso dell'ipotesi dello spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa, al pari del rimborso del percorso effettuato per raggiungere dall'ultimo comune il proprio domicilio".

In conseguenza di ciò, i Giudici hanno dedotto l'elemento psicologico della colpa grave.

→ L'estensione della sanzione

Un ultimo aspetto della decisione n. 103 che merita un, seppur breve, approfondimento è costituito dal coinvolgimento nella questione anche del responsabile della ragioneria che ha provveduto alla liquidazione dei rimborsi contestati.

La Corte imputa al ragioniere un 20% del danno erariale complessivo.

Le ragioni addotte dalla Corte risiedono:

- nella sottoscrizione, a cura del ragioniere, degli atti di liquidazione e degli ordinativi di pagamento dei rimborsi per i tragitti abitazione-luogo di lavoro;
- nel fatto che in tali provvedimenti fosse richiamato il <u>parere dell'Agenzia dei segretari numero 29855 del 21 aprile 2006</u> che, come già precisato, escludeva proprio il rimborso "dello spostamento dalla propria residenza al comune capofila e viceversa". Parere che, in quanto richiamato, non poteva non essere conosciuto.

Diritti di rogito se riscossi

Una seconda decisione della Corte dei conti ci offre un altro spunto di riflessione sulla complessa ed articolata attività dei segretari comunali.

Chi scrive si riferisce alla <u>sentenza della Sezione prima giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei conti n. 451 depositata il 18 giugno 2015</u>.

Con tale decisione, la Corte ha stabilito che i diritti di rogito che possono essere liquidati al segretario sono esclusivamente quelli *riscossi* dall'ente (fermo restando che oggi ne beneficiano solo i segretari della fascia C, si veda la <u>circolare Affari Generali 9 luglio 2015</u>). Secondo la Corte, nel caso oggetto di contestazione, "la liquidazione dei compensi spettanti

Secondo la Corte, nel caso oggetto di contestazione, "la liquidazione dei compensi spettanti [cfr. diritti di rogito], avrebbe dovuto essere attentamente calcolata sulla base dell'effettivo ammontare delle riscossioni dei diritti di rogito".

Quindi, il segretario percepisce i diritti di rogito solo nell'ipotesi in cui i diritti vengono riscossi dal comune presso le controparti che sottoscrivono contratti con il comune stesso. Ne consegue che quando le spese contrattuali siano a carico del comune, quindi non si svolge alcuna riscossione di diritti presso terzi, il segretario non percepisce diritti di rogito. In tal caso, l'attività notarile del segretario, svolta davvero "nell'interesse dell'ente", è remunerata dal trattamento economico ordinario, regola che del resto è vigente per i segretari delle fasce A e B.

Pertanto, la Corte ha disconosciuto la posizione della dottrina secondo la quale i diritti di rogito sarebbero dovuti al segretario anche per il rogito di contratti con spese a carico dell'ente locale per il quale il segretario svolge le sue funzioni (posizione tutt'ora sostenuta da una primaria banca dati online). Con la conseguenza che l'eventuale pagamento dei diritti di rogito, in tali circostanze (spese a carico del comune), ha determinato un indebito arricchimento da recuperare alle casse dell'ente.

ATTENZIONE: DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI: la formazione Anticorruzione non può essere improvvisata, ma deve avere dei contenuti minimi (corsi non solo generici, ma anche specifici per le aree di maggiore rischio quali gli appalti o i concorsi) perchè abbiano un minimo di credibilità, in termini di attinenza a quanto richiedono la norma e l'Anac: sono disponibili i **nuovi corsi Entionline 2015 per adempiere all'obbligo annuale di formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione**; mettendo il nostro pacchetto di corsi online a disposizione dei dipendenti, il responsabile della prevenzione potrà dimostrare d'aver dato concreta (e completa) attuazione agli obblighi formativi di cui al PTPC ed alla legge 190/2012, esentandosi da ogni potenziale responsabilità:

vai alla descrizione del servizio

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: <u>redazione@entionline.it</u> oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Affari Generali:

Circolare AffariGenerali 5 ottobre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 2 ottobre – Trasparenza e privacy: tutela dei dati personali

Circolare AffariGenerali 28 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 24 settembre - Le ordinanze: errori da evitare

Circolare AffariGenerali 21 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 17 settembre – Il potere di impugnativa delle deliberazioni da parte dei consiglieri

Circolare AffariGenerali 14 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 10 settembre - La riforma della PA: silenzio assenso tra PA

Circolare AffariGenerali 7 settembre - Notiziario

Circolare AffariGenerali 4 settembre - La riforma della PA - Autotutela

Circolare AffariGenerali 31 agosto - Notiziario

Circolare AffariGenerali 27 agosto - La riforma della PA: le deleghe

Circolare AffariGenerali 24 agosto - Notiziario

Circolare AffariGenerali 1 agosto - Notiziario

Circolare AffariGenerali 30 luglio - L'obbligo di aggiornare il PTPC

Circolare AffariGenerali 27 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 23 luglio - La razionalizzazione delle società ed il patto di stabilità

Circolare AffariGenerali 20 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 16 luglio - I rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato

Circolare AffariGenerali 13 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 9 luglio - I diritti di rogito solo per i segretari della fascia C

Circolare AffariGenerali 6 luglio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 3 luglio - Deliberazioni e determinazioni: efficacia, pubblicità, privacy, stesura (II)

Circolare AffariGenerali 29 giugno - Notiziario

Circolare AffariGenerali 26 giugno - Deliberazioni e determinazioni: efficacia, pubblicità, privacy, stesura (I)

Circolare AffariGenerali 22 giugno - Notiziario

Circolare AffariGenerali 19 giugno - PEC e firma digitale

Circolare AffariGenerali 15 giugno - Notiziario

Circolare AffariGenerali 11 giugno - Anticorruzione: la tutela dei whistleblower (II)

Circolare AffariGenerali 8 giugno - Notiziario

Circolare AffariGenerali 4 giugno - Anticorruzione: la tutela dei whistleblower (I)

Circolare AffariGenerali 1 giugno - Notiziario

Circolare AffGenerali 28 maggio - Elezioni amministrative 2015: l'insediamento della nuova amministrazione

Circolare AffariGenerali 25 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 22 maggio - Ufficio contratti: il nuovo parere della Corte dei Conti Lombardia sui diritti di rogito

Circolare AffariGenerali 18 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 15 maggio – Farmacie comunali: aggiornamento

Circolare AffariGenerali 11 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 8 maggio - Trasparenza e privacy: pubblicazione delle deliberazioni e tutela dei dati personali

Circolare AffariGenerali 4 maggio - Notiziario

Circolare AffariGenerali 30 aprile - Società partecipate: il concetto di "in house providing"

Circolare AffariGenerali 27 aprile - Notiziario

Circolare AffariGenerali 23 aprile – Ufficio contratti: la trasformazione del diritto di superficie in proprietà relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata

Circolare AffariGenerali 20 aprile - Notiziario

Circolare AffariGenerali 17 aprile – Le linee guida dell'ANAC per l'anticorruzione nelle società pubbliche, fondazioni, associazioni ed enti - 2